

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2546-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE BERTOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1967

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1967

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge concernente le norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori di olive di produzione 1967-68 è, per un certo aspetto, la ripetizione del decreto-legge n. 918 del 9 novembre 1966, decreto che il Senato trasformò in legge nella seduta del 1° dicembre dello stesso anno. Esso cioè, come il precedente, è l'attuazione delle norme comunitarie relative alla commercializzazione degli oli nei Paesi della CEE, secondo quanto è stabilito nel Regolamento comunitario 136-66.

Questo nuovo decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, contiene però, rispetto a quello dello scorso anno, alcune importanti modificazioni, frutto certo sia delle preoccupazioni e delle richieste che furono manifestate e presentate durante la discussione, in Commissione ed in Aula, e che si conclusero con l'approvazione dell'ordine del giorno Zaccari; sia della esperienza che l'applicazione del precedente decreto fornì al Ministero dell'agricoltura.

Le principali modificazioni che caratterizzano l'attuale decreto-legge, si possono così elencare: 1) nel fatto che l'integrazione è corrisposta ai produttori di olive, singoli o associati, per gli oli di pressione; e ai produttori di olio, per gli oli estratti dalle sanse. Ricordo che l'integrazione prevista dal Regolamento comunitario è di lire 218,75 per ogni chilogrammo di olio ricavato; 2) in una serie di provvedimenti atti ad accelerare il pagamento dell'integrazione agli aventi diritto e specialmente ai produttori di olive; 3) in alcuni perfezionamenti, ad esempio, quello che fa obbligo, agli esercenti di stabilimenti molitori di olive, di trasmettere dodecalmente, e non più giornalmente, agli Ispettori provinciali per l'alimentazione, la copia della dichiarazione di produzione; e la precisazione, resasi necessaria, dei compiti delle commissioni provinciali nominate per il presente decreto.

L'attuale decreto-legge migliora dunque il decreto-legge precedente su vari punti, a vantaggio specialmente dei produttori agricoli. Occorre riconoscere che il Ministero dell'agricoltura, non soltanto è stato sensibile

alle esigenze delle categorie agricole ed alle preoccupazioni e richieste delle Commissioni per l'agricoltura, ma che esso ha preso un provvedimento, che coincidendo con lo spirito e lo scopo dei provvedimenti del Mercato comune, ha di fatto superato la lettera del Regolamento della comunità.

A titolo informativo e a dimostrazione dell'importanza del provvedimento in esame, vi ricordo che la produzione di olio della campagna agricola scorsa è stata di quintali 3.085.908 su una previsione di quintali 3.183.499. Ciò che ha comportato una integrazione di prezzo pari a lire 67.504.243.187, delle quali sono state liquidate, secondo i dati del 31 ottobre scorso, lire 64.698.174.156, cioè il 92-93 per cento.

Per comprendere appieno le novità dell'attuale decreto-legge è opportuno un confronto puntuale tra gli articoli dei due decreti-legge: da esso appariranno meglio gli aspetti originali del nuovo testo legislativo.

L'articolo 1 del presente decreto-legge corrisponde all'articolo 1 del decreto precedente: le variazioni sono soltanto formali quali, ad esempio, i cambiamenti nelle date.

Il primo comma dell'articolo 2 corrisponde all'articolo 2 del decreto precedente con il cambiamento delle date. Invece il secondo comma del presente decreto-legge è nuovo e contiene la modifica più importante e cioè che « per gli oli di pressione l'integrazione è data ai produttori di olive, singoli o associati ».

L'articolo 3 è quasi tutto nuovo. Esso contiene le norme circa le domande che i produttori di olive devono presentare all'Ispettorato provinciale per l'alimentazione per acquisire il diritto all'integrazione. L'ultimo comma di questo articolo riguarda i produttori di olio di sansa; esso corrisponde all'articolo 3 del decreto precedente con alcune nuove precisazioni.

I primi due commi dell'articolo 4 corrispondono ai primi due commi del corrispondente articolo del decreto precedente con le modifiche di denominazioni « produttori di olive » anziché « detentori di olive » e « proprietari di olive ». I tre commi seguenti sono nuovi e sostituiscono il terzo comma del corrispondente articolo del decreto pre-

cedente. In questi commi sono contenute le norme tecniche che interessano i produttori di olive.

L'articolo 5 è uguale all'articolo pari numero del decreto precedente.

L'articolo 6 è sostanzialmente uguale — vi sono modifiche soltanto di forma nei due primi commi — all'articolo 6 del precedente decreto.

L'articolo 7 contiene la modifica, già accennata, di « dodecalmente » anzichè « giornalmente » presente nell'articolo 7 del decreto precedente.

L'articolo 8 corrisponde all'articolo 13 del precedente decreto, ma è stato profondamente modificato, allo scopo di dare maggiori poteri e possibilità all'AIMA per facilitare i suoi compiti.

L'articolo 9, che riguarda le punizioni, corrisponde, nel decreto precedente, all'articolo 12. I primi due commi sono sostanzialmente uguali. Il terzo comma del decreto precedente è soppresso.

L'articolo 10 corrisponde all'articolo 14 del decreto precedente, ma è stato modificato perchè l'attuale articolo riguarda i produttori di olive e non più i produttori di olio.

L'articolo 11 corrisponde all'articolo 15 dell'altro decreto. L'articolo attuale però contiene in più un'ampia precisazione circa i compiti e le competenze della Commissione provinciale e dei suoi componenti.

L'articolo 12 è nuovo e corrisponde soltanto per un certo aspetto all'articolo 16 del decreto precedente. L'articolo attuale riguarda l'importazione dall'estero di olive e sanse per uso diverso dalla disoleazione. Nel decreto precedente si parlava di oli e prodotti similari.

L'articolo 13 riguarda il certificato di circolazione per gli scambi intercomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1.

L'articolo 14 corrisponde all'articolo 17 del decreto precedente con l'aggiunta: « Sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è dovuta la sovrainposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale ».

L'articolo 15 ripete il primo comma dell'articolo 25 del precedente decreto con una precisazione negli oli acidi.

L'articolo 16 è nuovo; esso dice che le punizioni di cui è stato detto all'articolo 9 si applicano in deroga alle norme del Codice penale.

Anche l'articolo 17 riguarda la validità delle norme del decreto-legge precedente, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

L'articolo 18 ridà valore all'articolo 8 del decreto precedente circa il fondo di rotazione.

Gli articoli 19, 20 e 21 sono nuovi; con essi si dà possibilità all'AIMA di contrarre prestiti a breve scadenza con agenzie di credito, per far fronte a temporanee esigenze di cassa.

L'articolo 22, di carattere finanziario, provvede alle somme necessarie, per il Ministero dell'agricoltura e per l'AIMA, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'attuazione del presente decreto-legge.

Sarebbe stata certo più opportuna l'entrata in vigore del presente decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, ad una data più anticipata rispetto al 21 novembre scorso, e cioè prima dell'inizio della campagna olearia, ma due fatti giustificano appieno il Ministero dell'agricoltura: 1) la necessità di attendere, dalla Comunità economica europea, la modifica o la conferma della quota di integrazione (e la decisione comunitaria di una conferma della quota dello scorso anno è avvenuta a una data piuttosto tardiva); 2) la necessità di far tesoro di tutta una esperienza che soltanto poteva avvenire al termine della complessa fase economico-finanziaria della campagna olearia dello scorso anno.

A conclusione di queste considerazioni non si può non riconoscere lo sforzo del Ministero dell'agricoltura per andare incontro alle varie necessità degli olivicoltori italiani. Ed io vi invito ad approvare la conversione in legge del decreto-legge con le modifiche accolte dalla Commissione.

BERTOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, recante norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68

Articolo unico.

È convertito in legge in decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, concernente norme per l'erogazione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-1968 con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 4, quarto comma, sostituire le parole: « dall'avvenuta vendita » con le altre: « dalla data dell'avvenuto ritiro delle olive acquistate, risultante dalla dichiarazione dell'acquirente »; sostituire altresì le parole: « l'indicazione » con le altre: « all'individuazione ».

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente articolo 10-bis:

« Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente è avvenuto prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al quarto comma dell'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Nell'articolo 19, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« I contratti relativi alla stipulazione dei prestiti di cui al precedente primo comma sono assoggettati a imposta fissa di registro di lire mille e gli altri atti concernenti la stipulazione dei prestiti medesimi sono esenti da qualsiasi altra imposta ».